

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 3

Approvazione dello Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità'). Conferimento di esecutività'.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 3 agosto 2011, n. 16, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare il Sistema delle aree protette piemontesi, definendo una diversa aggregazione territoriale delle aree stesse e affidando la gestione della maggior parte di esse a 14 nuovi enti strumentali che hanno sostituito i precedenti, soppressi dal 1° gennaio 2012;

considerato che in ragione di tali interventi normativi, che hanno comportato una razionalizzazione dell'intero Sistema, gli enti strumentali regionali di gestione delle aree protette sono stati notevolmente ridotti di numero e che ai sensi dell'articolo 23 della sopra citata legge regionale i nuovi enti devono provvedere ad adottare un proprio statuto che deve essere approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale;

precisato che, in ottemperanza ai disposti contenuti nel sopra citato articolo 23, la Giunta regionale con deliberazione n. 14-4593 in data 24 settembre 2012 ha approvato uno schema quadro di Statuto a cui gli Enti sono tenuti ad adeguarsi nella definizione della propria carta statutaria al fine di garantire omogeneità di contenuti e di disciplina agli istituti di interesse comune;

valutato che la deliberazione di cui sopra consente di integrare la disciplina dello schema quadro qualora vi sia la necessità di regolamentare aspetti del tutto peculiari caratterizzanti i singoli organismi di gestione;

vista la deliberazione consiliare n.14 del 11 ottobre 2013 con la quale è stata riadottata la carta statutaria, già approvata con D.C.R. n. 39/2012, a seguito dei rilievi mossi dalla Direzione regionale Ambiente con nota prot. n. 13087 del 26 settembre 2013;

precisato che il testo riadottato risulta essere conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale ed ai principi contenuti nella deliberazione n. 14-4593 del 24 settembre 2012 e ravvisata pertanto la necessità di procedere all'approvazione dello stesso al fine di conferirgli piena esecutività ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19/2009;

Tutto ciò premesso,

decreta

Lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è approvato e reso esecutivo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

p. Roberto Cota
il Vice Presidente

Gilberto Pichetto Fratin

Allegato

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

STATUTO

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI	1
Articolo 1. Natura giuridica, sede e simbolo.....	1
Articolo 2. Competenza territoriale.....	2
Articolo 3. Finalità.....	2
TITOLO II. ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE	2
Articolo 4. Organi dell'Ente	2
Articolo 5. Presidente	2
Articolo 6. Vicepresidente	3
Articolo 7. Consiglio	3
Articolo 8. Prima seduta del Consiglio.....	3
Articolo 9. Convocazione del Consiglio.....	3
Articolo 10. Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio.....	4
Articolo 11. Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio	4
Articolo 12. Comunità delle aree protette	5
TITOLO III. PERSONALE DIPENDENTE.....	6
Articolo 13. Personale dell'Ente	6
Articolo 14. Direttore	6
TITOLO IV. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE..	6
Articolo 15. Partecipazione e consultazione.....	6
Articolo 16. Pubblicità degli atti	7
TITOLO V. REVISIONE DELLO STATUTO	7
Articolo 17. Revisione dello Statuto	7

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Natura giuridica, sede e simbolo

1. L'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, istituito dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di seguito per brevità denominato Ente, è ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Ente ha sede legale nel comune indicato da apposita deliberazione del Consiglio dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 10, lettera b) della l.r. 19/2009.
3. Il Consiglio e, ove presente, la Comunità delle aree protette, possono riunirsi anche in sedi istituzionali diverse da quella individuata come sede legale.
4. Il simbolo dell'Ente è formato dall'immagine, scelta dal Consiglio dell'Ente e rappresentata secondo le indicazioni della Giunta regionale volte a garantire l'unitarietà dell'immagine e della comunicazione istituzionale.
5. L'uso e la riproduzione del nome e del simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Articolo 2. Competenza territoriale

1. L'Ente ha competenza gestionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della l.r. 19/2009, sul territorio delle seguenti aree protette la cui perimetrazione è riportata nelle cartografie allegata alla l.r. 19/2009 e sue successive modifiche e integrazioni:

- a) Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero;
- b) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;

Articolo 3. Finalità

1. L'Ente persegue le seguenti finalità di carattere generale:

- a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. L'Ente persegue inoltre le seguenti finalità .

- a) tutelare, gestire e ricostruire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
- b) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- c) Valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
- d) Promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

3. L'Ente può esercitare attività commerciali quando non si pongano come attività prevalenti e siano coerenti con i fini istituzionali dell'Ente medesimo.

TITOLO II. ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE

Articolo 4. Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Comunità delle Aree protette.

Articolo 5. Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento generale dell'Ente stesso ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I decreti sono sottoscritti dal Presidente previo parere di regolarità amministrativa e contabile del Direttore.

3. Il Presidente impartisce al Direttore, sulla base delle direttive generali definite dal Consiglio, le specificazioni per l'azione amministrativa e la gestione e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite ai fini delle valutazioni di competenza del Consiglio.

4. Le dimissioni del Presidente, presentate per iscritto all'Ente e al Presidente della Giunta regionale, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio nella sua prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.

5. Ai fini del comma 4 il Consiglio è convocato entro 15 giorni dalla data di ricezione delle dimissioni da parte dell'Ente e si riunisce nei successivi 30 giorni.

Articolo 6. Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Ente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri nel corso della prima seduta a maggioranza assoluta ed a votazione palese.

2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dalla prima votazione, è eletto, con ulteriore votazione, il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.

3. Il Vicepresidente non è organo dell'Ente ed ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 7. Consiglio

1. Il Consiglio emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I poteri del Consiglio decaduto sono prorogati secondo i termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

3. Le dimissioni del Consigliere, presentate in forma scritta all'Ente, al Presidente della Giunta regionale e all'Ente che ha provveduto alla sua designazione, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio nella prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.

4. Ferma restando la decadenza automatica dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive, i Consiglieri che non partecipano alla seduta di Consiglio sono tenuti a darne preventiva giustificazione per iscritto al Presidente che ne informa il Consiglio in avvio di seduta.

5. Il Presidente segnala all'Ente che ha provveduto alla relativa designazione i nominativi dei Consiglieri risultati assenti ingiustificatamente a più di tre sedute consecutive del Consiglio entro 5 giorni dall'ultima seduta in cui si è verificata l'assenza ai fini della sostituzione del Consigliere decaduto dall'incarico.

Articolo 8. Prima seduta del Consiglio

1. Il Presidente convoca la prima seduta del Consiglio entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine della maggioranza dei componenti, tramite avvisi di convocazione trasmessi almeno 10 giorni prima della seduta o trasmessi fino al giorno precedente la seduta ai Consiglieri la cui nomina sia pervenuta all'Ente dopo la scadenza del termine prima indicato.

2. Nella prima seduta, successiva alla nomina o al rinnovo del Consiglio nella sua interezza o della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede all'elezione del Vice Presidente.

3. Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Articolo 9. Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica contenente l'indicazione degli

argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno 3 volte l'anno con cadenza quadrimestrale per l'approvazione dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta in tal senso.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la seduta si tiene entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e l'ordine del giorno contiene gli argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.

4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è pubblicato all'Albo pretorio telematico dell'Ente ed è inviato ai membri del Consiglio nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, a mezzo di telegramma, o tramite posta elettronica certificata, per i casi di motivata urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

5. L'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti ulteriori da trattarsi nella seduta può essere autorizzata, all'inizio della seduta, dall'unanimità dei Consiglieri in carica.

6. Gli atti e le proposte di provvedimento relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trasmessi ai Consiglieri per via informatica contestualmente alla convocazione o messi a disposizione dei medesimi presso la sede dell'Ente o la sezione dedicata del sito Internet dell'Ente, almeno nelle 72 ore precedenti la seduta del Consiglio, salvi i casi di convocazione d'urgenza.

Articolo 10. Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione.

3. Non si computano per determinare la maggioranza di cui al comma 1 coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi secondo i casi stabiliti dalla legislazione vigente.

4. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.

5. Alle sedute del Consiglio può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità delle Aree protette.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese, ad esclusione dei casi di votazione segreta previsti per legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete.

2. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo Statuto dell'Ente, le sue modificazioni e il Regolamento dell'area protetta.

3. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. I Consiglieri non possono altresì partecipare alle deliberazioni concernenti interessi loro propri o interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero il conferimento di impieghi o incarichi ai medesimi.

4. I divieti di cui al comma 3 comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di detti affari.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta salva diversa previsione di legge.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell'Ente, che può farsi a tal fine coadiuvare da un dipendente dell'Ente appositamente individuato.
7. Il segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze e assiste il Presidente nelle adunanze stesse.
8. Il verbale, redatto dal Direttore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della seduta, riporta in forma sintetica l'esito della discussione dei punti all'ordine del giorno.
9. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa motivazione.
10. Il verbale, di norma, è approvato nella seduta successiva.
11. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente.
12. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono viste dal Direttore ai fini della regolarità amministrativa e contabile

Articolo 12. Comunità delle aree protette

1. La Comunità delle aree protette, organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente, è composta così come previsto dall'articolo 18 della l.r. 19/2009 ed adotta gli atti ed esprime i pareri ad essa espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Ciascun componente della Comunità delle aree protette può delegare in propria sostituzione, in via permanente ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 19/2009, o per la singola seduta, un assessore del proprio Ente.
3. La Comunità delle aree protette elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente ed approva un proprio Regolamento.
4. Al fine di garantire la reale rappresentanza delle diversificate realtà territoriali comprese nelle aree protette, la votazione dei soggetti da designare a componenti del Consiglio ai sensi dell'art 15, comma 1, lettera b) della l.r. 19/2009 avviene secondo la regola del voto limitato ad un solo candidato per ogni Ente che compone la Comunità medesima.
5. La Comunità delle Aree protette è convocata dal suo Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento, almeno due volte l'anno. Può altresì riunirsi su richiesta del Presidente dell'Ente o di almeno un terzo dei suoi componenti. In tali casi la riunione dovrà aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. Le riunioni della Comunità delle aree protette si tengono, in via ordinaria, presso la sede dell'Ente.
7. Gli atti sui quali la Comunità delle aree protette è tenuta ad esprimere il proprio parere sono messi a disposizione dei suoi componenti, presso la sede dell'Ente, almeno nelle 72 ore precedenti la riunione della Comunità.
8. I pareri di competenza della Comunità delle aree protette sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.
9. Gli atti e i pareri della Comunità delle aree protette sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente.
10. Alle sedute della Comunità delle aree protette partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.

11. Alle sedute della Comunità delle aree protette può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente.

TITOLO III. PERSONALE DIPENDENTE

Articolo 13. Personale dell'Ente

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio, inquadrato nei ruoli e nella dotazione organica deliberati dalla Giunta regionale e posto alle dipendenze del Direttore.

2. Al personale dell'ente si applicano l'ordinamento ed il trattamento economico del personale regionale ai sensi delle leggi e dei contratti collettivi vigenti.

Articolo 14. Direttore

1. Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sovrintendere tutta l'attività dell'Ente, risponde direttamente agli organi di governo dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei decreti, esercita ogni altro compito inerente all'attività del personale ed alla gestione dell'Ente a lui espressamente demandato dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'Ente e la struttura gestionale e, nell'ambito degli indirizzi politici dettati dagli organi dell'Ente, svolge i propri compiti con autonomia gestionale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20 della l.r. 19/2009, al Direttore sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) è segretario del Consiglio e della Comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con funzione consultiva alle riunioni degli organi medesimi, ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi con il Presidente; in caso di impedimento del direttore l'esercizio di tali funzioni può essere eccezionalmente delegato ad un funzionario dell'Ente;

b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;

c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo, ripartendole tra le strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;

d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;

e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;

f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'Ente.

TITOLO IV. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 15. Partecipazione e consultazione

1. L'Ente promuove le più ampie forme di partecipazione e consultazione di cittadini, forze sociali, organizzazioni di categoria, enti pubblici e privati e associazioni per la valorizzazione e la tutela del proprio territorio.

2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati (popolazioni locali, categorie di operatori socio-economici e culturali) su specifici problemi.

3. Sono individuate come possibili forme di partecipazione popolare quelle previste dal vigente Statuto della Regione Piemonte.

4. Al fine di agevolare l'esercizio delle forme di partecipazione di cui al presente articolo il Consiglio dell'Ente regola le forme organizzative per le relazioni con il pubblico, nonché

i tempi e le relative procedure per garantire il funzionamento degli istituti della partecipazione.

Articolo 16. Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti l'Ente istituisce sul proprio sito informatico l'Albo pretorio telematico destinato alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti da leggi, da regolamenti e dal presente Statuto.
2. I decreti presidenziali, le deliberazioni consiliari e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate all'Albo pretorio telematico dell'Ente entro 10 giorni dalla loro adozione e per 15 giorni consecutivi.
3. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti e degli avvisi di cui al comma 1.
4. Il Direttore provvede affinché gli atti siano pubblicati e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
5. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge.
6. L'elenco delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Ente è trasmesso, per via telematica, entro dieci giorni dall'adozione, ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane ed alle Comunità collinari nel cui territorio è compresa l'area protetta.
6. L'Ente adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possano raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.

TITOLO V. REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 17. Revisione dello Statuto

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto è deliberata secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 2.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.